

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SPERATE E L'ESERCIZIO COMMERCIALE

.....

PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN SPERATE – EMERGENZA COVID 19

TRA

Il Comune di San sperate (SU) Codice fiscale ., nella persona della Dott.ssa Iride Atzori che interviene al presente atto in qualità di Responsabile del Settore Servizi sociali

E

l' Esercizio commerciale ----- con sede in San Sperate Via ----- P.IVA -----
nella persona
di ----- che interviene al presente atto in qualità di rappresentante legale

in esecuzione dell'art.2 del Decreto legge 23 novembre 2020, n.154 recante" Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID_19" *con il quale vengono assegnate risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa per l'acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa sono rilasciati dal Comune di San Sperate (SU). Potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro e non oltre il termine perentorio del 31.03.2021, eventualmente prorogabile.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

L'Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di richiesta di rimborso, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l'importo indicato sul singolo buono o, in caso di richiesta di rimborso, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.

Contestualmente alla richiesta di rimborso l'esercente dovrà trasmettere copia della documentazione fiscalmente valida con l'indicazione del buono spesa che è stato utilizzato per l'acquisto.

I buoni spesa consegnati ai cittadini da spendere presso gli esercizi convenzionati dell'ente si configurano all'interno dei buoni spesa multiuso previsto dall'articolo 6 quater D.L. DPR 633/1972 per cui il commerciante al momento in cui il cittadino effettua l'acquisto dei beni con l'utilizzo del buono emette un documento commerciale che dovrà indicare la dicitura "corrispettivo non riscosso" come da indicazione riportate nella circolare dell'agenzia delle entrate n. 3/e del 2020. Per ottenere il rimborso del comune essendo un'operazione fuori campo iva l'esercente dovrà emettere una nota di debito fuori campo iva anche in forma cartacea.

Non c'è bisogno dell'elenco dei prodotti forniti, in quanto indicati nello scontrino che deve essere necessariamente allegato.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari e bevande analcoliche
2. prodotti per la pulizia della casa
3. prodotti per l'igiene personale
4. farmaci

Sono in ogni caso esclusi alcolici (vino, birra e super alcolici vari); arredi e corredi per la casa.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 2021, salvo successive proroghe, che verranno comunicate via pec.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e delle norme in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Cagliari, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di San Sperate.

.

ART. 11 La presente Convenzione, non autenticata, redatta in duplice originale, di cui uno consegnato al signor_____ ed una depositata agli atti dell'Ufficio comunale, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2 parte II del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, stante che l'ammontare dell'imposta non risulta inferiore al limite di cui al primo comma del predetto articolo.

San Sperate, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

IL RESPONSABILE ESERCIZIO COMMERCIALE _____

Letto, confermato, sottoscritto